

Forme di assicurazione nella storia dell'agricoltura *

PREMESSA

Se l'assicurazione, prima di divenire ed essere un istituto giuridico scientificamente ben definito e organizzato, può esser considerata come ricerca di *modi* diversi con i quali gli uomini operanti sui campi han cercato, nella varietà dei tempi, di garantirsi il risarcimento completo o il temperamento di un danno proveniente da superiore, avversa realtà, probabile o possibile, comunque inarrestabile o perché imprevista o perché derivante da cause fortuite e naturali, come devastazione o morte o da personale miseria, allora, pur con tutta discrezione, si può parlare di assicurazione anche in tempi molto lontani: per esempio, in certi capitoli dell'Editto di Rotari del secolo VII; in certi contratti agrari dei secoli XIII e XIV; in certe consuetudini dei secoli successivi: su, su, fino a certe forme menò imprecise del '700 e a quelle, sempre meglio statuite e diffuse, nell' '800: bene avvertendo che queste affermazioni riguardano ricerche autonome ma limitate che personalmente ho potuto, sin ora, compiere nell'immenso campo della vita storica agraria.

Ricerche, quindi, che non consentono di offrire all'interesse degli studiosi che qualche *appunto saltuario*, a guisa di semplice, problematico assaggio su di un tema interessantissimo ma amplissimo e complesso quale sarebbe quello di vedere e di esaminare la vita storica di tanta parte della popolazione, trepidamente tesa a vivere nella *tranquillità e sicurezza del lavoro*.

Sono, per lo più, modi e forme assicuratrici contro i danni e rischi di guerra o di grandine; di malattia o morte animale, nate per

* Estr. da « Assicurazioni », fasc. 2 del 1958, pp. 3-30.

iniziativa privata; sono, meno spesso, modi e forme di assicurazione contro rischi e danni derivati alla persona fisica dalla fatica del lavoro manuale o intellettuale.

Per questo rispetto, almeno allo stato attuale delle ricerche, compiute anche da valenti studiosi italiani, come il Prato e il Porri (1), bisognerà saltare e aspettare molti secoli prima che la salute e la morte della *persona* lavoratrice nei campi divenga oggetto precipuo di cure assicuratrici-assistenziali.

Questo premesso, e ben consapevoli della modestia del contributo che possiamo portare alla storia dell'assicurazione privata in Italia, cominciamo ad esporre qualche risultato della ricerca: prima sulle *cose*, poi sugli *animali* e, infine, sulle *persone*.

CONTRO LA GUERRA E LA GRANDINE

Ferma, dunque, restando la necessità di un criterio « discrezionale » nella presentazione e nell'esame dei documenti, un modo di garantirsi il risarcimento o il temperamento di un danno possibile, grave e inarrestabile, potremmo riconoscerlo, per esempio, nella *volontà* di certi contratti agrari, costituenti un « tipo », del secolo decimoterzo.

1. — Quello del 12 ottobre 1268 (2) è contratto di affitto di casa, vigna e terreno seminativo, per la durata di 29 anni, stipulato a Siena: nel tempo corrente tra le « grandi » battaglie di Montaperti, 1260, e di Colle val d'Elsa, 1269, che misero a ferro e fuoco la campagna senese in piena val d'Arbia e in piena val d'Elsa, le due valli capitali e fertili dello Stato di Siena.

Il concedente-locatore, il grande Spedale di S. Maria, della Scala, promette e garantisce all'affittuario la tranquillità e la imperturbabilità del possesso per tutti i 29 anni di affitto.

Ma chi poteva sapere che cosa sarebbe accaduto delle vigne, dei seminati e delle raccolte nel tempo posteriore alla data di stipulazione del contratto, giorni di semina del 1268?

(1) G. PRATO, V. PORRI, F. CARRARA, *Lo sviluppo e il regime delle assicurazioni in Italia*, Torino, Lattes, 1928, p. 340.

(2) ARCHIVIO DI STATO, *Siena, Pergamene Spedale*, 12 ottobre 1268.

Il tempo precedente, purtroppo, nulla di buono lasciava sperare: di fatti, se l'estate del 1260 aveva visto « *lo strazio e il grande scempio* » di Firenze, l'estate del 1269 vedrà « *lo strazio e il grande scempio* » di Siena e delle sue campagne...

Ecco perché non tanto appare importante che l'affittuario si obblighi a corrispondere, come mercede di affitto, una quantità di frumento e a seguire una precisata coltivazione o che il locatore garantisca, per sé ed eredi, tranquillità di possesso e di godimento all'affittuario, quanto sembra importante che il locatore stesso si impegni a subire un cambiamento nella natura stessa del contratto quando si avveri una determinata congiuntura: cioè, quando avvenga sui campi devastazione di *guerra o di grandine*, il contratto di affitto in natura, in quantità fissa, dovrà tramutarsi in contratto di parziaria mezzadrile.

In questo caso, non più l'affittuario sarà obbligato a dare 18 staia di frumento, secondo la specifica clausola contrattuale, ma darà al locatore soltanto la metà di quei pochi frutti che devastazione di guerra o inimicizia di stagione abbiano lasciati nei campi o sulle piante.

— Se accadrà che il podere sia devastato dai nemici del comune di Siena o dalla grandine, (tu, affittuario) non dovrai pagare l'affitto di 18 staia di grano *ma* dovrai dare la metà di ogni frutto che nel podere fosse rimasto, secondo il giudizio di stima di comuni amici —.

In un certo senso, sembra, dunque, che in casi di gravità eccezionale, non dovuti né preveduti dalla volontà delle singole parti contraenti, il proprietario *assicuri* all'affittuario un soccorso, utile ad alleviare il peso del danno sofferto, sensibile per tutti e due, più sensibile per il conduttore.

L'alleviamento del danno non è graduato da condizioni che non siano determinate dalla stima imparziale di comuni amici: può esser portato sino alle più favorevoli possibilità, consentite dal contratto di mezzadria che, per sua natura e per accordo, ad una certa quantità fissa di generi permette di sostituire quel che *Deus dederit*: quel che, cioè, dopo la tempesta di cielo o la guerra di uomini, può esser ancora qualcosa ma può anche essere nulla.

Dunque, sembrerebbe aversi, qui, un caso di « assicurazione » concessa dal proprietario al coltivatore; tendente a contribuire al *temperamento* di un danno, emergente da un lucro cessante...

2. — Un altro contratto, del 6 gennaio 1301 (3), *ab Incarnatione*, presenta altra singolarità: è ancora contratto di locazione a 29 anni ma non pagabile in natura, sibbene, in denaro: non è locazione *ad affectum* ma è locazione *ad pensionem*. Le parole che interessano sono queste:

— Se accadrà che, a causa della guerra del comune di Siena, la terra e la vigna *non possano esser lavorate*, le parti staranno alla stima del danno compiuta da comuni amici. In ogni altro caso o disgrazia di grandine o di altra tempesta stagionale, tutto rimarrà a rischio e fortuna del *pensionario* —.

Ora, a parte l'esclusione di ogni *restauratio* da parte padronale in casi che non siano di guerra, la singolarità di questa forma « assicuratrice » sta nel fatto che non i frutti della terra sono « assicurati », ma il *lavoro* dell'uomo.

Si tratta di risarcire, per la parte spettante al proprietario, il danno dovuto alla mancanza o insufficienza del lavoro agricolo dell'affittuario per causa di forza maggiore.

Il che può portare, non, come nell'altro contratto, ad una diminuzione della quantità dei generi dovuti, in forza della pura e semplice divisione a metà di quel che c'è rimasto, ma addirittura all'annullamento di qualsiasi obbligo di contrapposizione economica, derivante dal contratto di locazione: perché non si tratta di stimare soltanto il danno sofferto nella qualità e quantità dei prodotti ma anche il danno possibile sofferto nella terra, nella sistemazione e sanità del terreno, che non abbia potuto sentire né la forza produttrice dell'uomo né la vigilanza e la conservazione e la custodia dell'uomo stesso. Tutto il capitale può, per mancanza di lavoro, aver subito grave trasformazione o danno, sì che, in questi casi, il lavoratore-affittuario può essersi « assicurato » sia un notevole risarcimento del danno, proporzionato alla possibilità del lavoro consumato, sia il cambiamento in tronco di una forma e di una sostanza contrattuale che pur doveva durare 29 anni ad esigere, regolarmente, una certa somma di denaro.

In altre parole, la gravemente diminuita capacità produttrice del fondo dovuta alla carenza del lavoro, sorveglianza, custodia, poteva provocare e legittimare la richiesta di soluzione del contratto, pur liberamente accettato e garantito per lungo tempo.

(3) ARCHIVIO DI STATO, Siena, Pergamene Spedale, 6 gennaio 1301.

Il che, dunque, sembrerebbe profilarsi ancora come un modo di « assicurazione » contro un danno, previsto come possibile, concessa da parte del proprietario al colono...

3. — Senonché, a questo punto, vien fatto un rilievo, direi, sconcertante.

L'esame di una certa *volontà contrattuale*, che ha dato vita a certi contratti agrari tra l'Ospedale di Siena, proprietario, e certi conduttori-coltivatori ci ha come condotti a veder la cosa « da destra »; mentre un certo pensiero di *Bartolo da Sassoferrato* (4) ci invita o costringe a vedere la cosa « da sinistra »: in questo senso.

Il ragionamento da noi seguito, prendendo lo spunto dalla novazione del contratto di locazione ad affitto o a *pensio* in contratto di locazione parziaria mezzadrile, ci ha portato a vedere in questa novazione un modo di concessione padronale, per cui il conduttore, vistosi distrutti o rovinati i raccolti, e non potendo, per questo, pagare la sua *pensio* in denari o il suo affitto in quantità fissa di generi, può limitarsi a dare al proprietario, in cambio, soltanto la metà di quello che guerra o grandine abbia lasciato nei campi: che può esser pochissima cosa, ben lontana in valore da quel che dovrebbe esser dato, per un certo numero di anni e ad una certa data fissa annuale.

Ma il pensiero di Bartolo (posteriore, d'altra parte, alla stipulazione dei contratti esaminati) rovescia il ragionamento in quanto, a suo parere, nulla sarebbe obbligato a dare il conduttore nel caso in cui la produzione agricola, per forza di guerra o grandine, abbia subito un danno *intollerabile*: cioè, un danno calcolato nel valore di oltre la metà del giusto prezzo.

Quindi, quando il danno è *intollerabile*, al conduttore spetta il diritto della remissione di ogni pagamento.

È vero che questo non avviene nel caso di colonia parziaria perché la parziaria, nel pensiero di Bartolo, è *societas* di guadagno e di scapito, ma appunto per questo, Bartolo sembra negare che la novazione dell'affitto in mezzadria possa costituire un vantaggio per il conduttore perché questi, in effetto, avrebbe il diritto di rifiutare ogni controprestazione al proprietario. Bartolo sostiene che, in questi

(4) BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentarii*, t. III, Venezia, apud Juntas, 1615, p. 124, « pro danno intolerabili fit remissio mercedis conductoris ».

casi, il contratto di locazione-conduzione si regola su quello di compra-vendita: se si vendono frutti *futuri* e questi frutti non nascono, non ne è dovuto il prezzo. Ugualmente, colui che conduce un fondo, dietro il corrispettivo di un certo prezzo, in denari o generi, apparisce *acquistare frutti sicuri* e, se questi non vengono per causa di forza maggiore, il pagamento non è dovuto.

Ad ogni modo, sembra chiaro che, secondo Bartolo, non è necessario novare l'affitto in mezzadria, per quanto attiene alla valutazione del danno, dovuto a cause non imputabili a volontà personale.

E, allora, ne conseguirebbe che da questa novazione, *consentita dalla volontà contrattuale delle due parti*, non il conduttore ne sarebbe favorito ma il proprietario; allora, si dovrebbe dire che non il colono ma il proprietario sarebbe in qualche modo « assicurato » in questa forma contrattuale.

D'altra parte, si potrebbe anche osservare che se in caso di piccolo danno non avviene alcun abbuono di pagamento (come non avviene alcuna maggiorazione di *pensio* se poco sia l'aumento di produzione, calcolato sulla media) è anche vero che nulla è dovuto dal conduttore parziario, quando nulla sia la quantità dei generi da dividere a mezzo.

Forse, pensando che, dopo una devastazione di guerra o di grandine, lenta è la ripresa economica di un fondo, non è pensabile, nemmeno, non soltanto che il proprietario possa esigere la totalità del tributo negli anni immediatamente seguenti la *devastatio* né che subito il proprietario possa esigere la metà dei frutti di quel terreno o di quella vigna, prima che terreno e vigna siano tornati nella capacità produttiva media, come esige, per sua natura, il contratto di società parziaria: « *nam dominus ponit terram et alius operas in querendis fructibus* ».

4. — Nei documenti posteriori di diversi secoli a quelli già esaminati, i danni di guerra non sono più considerati suscettibili soltanto di mutua assicurazione privata tra i danneggiati; ma rimangono, invece, oggetto di preoccupazione assicurativa i *frutti della terra e del lavoro* in quanto minacciati da flagelli meteorologici gravissimi, come quello della *grandinata* che, picchiando frutti e steli e rami e tralci, non solo può rovinare il raccolto dell'anno ma può compromettere, per diversi anni, la capacità germinativa e produttiva delle piante: se pur non le secca di fondo.

In Toscana, veramente, la grandine, già, nel medio evo, accunata alla terribilità della devastazione di guerra, non sembra far più molta paura, intorno alla metà dell' '800, anche perché la Toscana è stata invasa da una paura più grossa e flagellata da un effettivo danno: reale, gravissimo e avvilito e, nel momento, invincibile: quello della crittogama dell'uva, contro cui non si riesce a trovar rimedio, pur nell'affannosa e molteplice urgenza delle ricerche pratiche e scientifiche.

Ed è diminuita la produzione dell'uva come è peggiorata la qualità del poco vino. Sono appassiti i redditi di moltissime famiglie, coloniche e proprietarie; è mortificato ogni spirito di iniziativa e di coraggio nell'investimento di altri necessari capitali sulla terra.

Per questa e per altre cause, derivanti dall'incarnita povertà cerealicola è misera, nella maggior parte dei luoghi, la vita dei mezzaioli, indebitati fino agli occhi, come sono indebitati o gravemente indeboliti anche moltissimi proprietari, per il peso dell'obbligo di sostenere la vita dei propri contadini, spesso per molti mesi dell'anno, senza che ci sia una certa, sicura speranza di rifarsi sulla prossima raccolta contadina.

Gravati, quindi, i proprietari, al punto da non poter più sopportare alcun peso, benché minimo, essi sembrano non sentire altro pericolo né avere altra voglia che quella di combattere contro questa malattia crudele della vite che ha attaccato il cuore degli interessi e degli affetti toscani. Tuttavia, l'Accademia dei Georgofili, che, per l'antica stima, raccoglie proposte, desideri e lamenti d'ogni parte d'Italia, ascolta volentieri e incoraggia, con simpatia e saggezza, pensieri di iniziative private contro l'antico flagello della grandine, in qualsiasi parte si affacci minaccioso, e, mentre ascolta, apprezza con particolare compiacimento e, direi, con invidia, quel che si è fatto in Emilia, centro *Modena*, per temperare il danno distruttore di rigogliosi campi di grano, di frumentone, di riso o di floride vigne... (5).

Ma, là, in Emilia, sono pur sempre raccolti ricchi di terre ricche, di capitali ricchi, di persone benestanti e attive che, vivendo nell'abbondanza, hanno buon giuoco nel premunirsi e lottare con speranza contro il nemico individuale di questa abbondanza stessa,

(5) E. Poggi, *Brevi notizie intorno alla Società mutua estense contro i danni della grandine* («Cont. Atti Accademia dei Georgofili», Firenze, 1866, vol. 3, p. 217).

aiutandosi l'un l'altro in potente mutua assicurazione: in Emilia si combatte, sì; ma da posizioni di partenza favorevoli perché contro il nemico individuato si muove deciso lo spirito, ben provveduto di mezzi, mentre non si può combattere in Toscana contro un male che, inafferrabile ma reale, si posa sui tralci, sui pampini e grappoli e, quel che tocca, tutto fa ingiallire, seccare e morire. In Emilia, i redditi fondiari sono molto alti; lo spirito di iniziativa, attivo e audace; abbondante, il numero delle bestie da ingrasso e vasti i prati; molti, i possidenti che dirigono da sé o affidano ad abili direttori le loro aziende; i coloni, specialmente nelle pianure, sono spesso provvisti di capitali e prendono in affitto i piccoli fondi delle grandi tenute, e quando son tenuti a dividere, come mezzaioli, non sempre dividono a metà ma, talvolta, danno più della metà in uva o grano, se il proprietario ha conferiti più capitali nell'esercizio agrario.

5. — Ora, appunto nel 1854, Modena aveva dato esempio vistoso, e già diffuso oltre Po e oltre Appennino, in campo assicurativo, quando, per l'iniziativa di una persona, Gian Battista Marani (6), aveva sottoposto un suo progetto di assicurazione all'esame del Governo Ducale, che, approvatolo, lo aveva già reso operante sia nel territorio di Modena sia in quello di Massa, al di qua delle Alpi Apuane.

Nelle intenzioni del fondatore e dei primissimi aderenti, il « pregio e il carattere » distintivo della società doveva essere questo: « eliminare ogni oggetto di lucro e di guadagno personale, per concentrare tutte le mire della società sull'unico e benefico scopo dell'alleviamento delle altrui disgrazie mediante la volontaria partecipazione di tutti gli assicurati »: ed ecco perché, se i soci erano stati nel 1855 in numero di 465, erano in numero di 1067 appena un anno dopo, nel 1856.

Il Poggi, per incarico dell'Accademia dei Georgofili, relatore sul progetto del Marani, trasmesso per cortesia e per ambizione di consenso, da buon toscano plaude al fatto che questa associazione assicuratrice si considerasse derivata dal principio della « mutualità »,

(6) G. B. MARANI, *Resoconto della Società Estense di assicurazione mutua contro i danni della grandine, con ischiarimenti* (« Cont. Atti Acc. Georgofili », Firenze, 1857, vol. IV, p. 275).

secondo il prodigioso esempio inglese, ma non approva che questa società, istituita per opera di private persone, ammetta un *delegato ministeriale* a presiedere l'assemblea dei soci nell'atto in cui questa nomina il Consiglio di Amministrazione, o invochi il « braccio secolare » giudiziario per rendere esecutive sentenze di condanna contro soci morosi al pagamento o comunque inadempienti agli obblighi statutari. Al « georgofilo » Poggi, educato al culto dell'assoluta libertà economica e politica e alla venerazione per l'infallibilità della legge naturale, non piace l'intromissione pubblica nell'iniziativa privata perché teme che il formarsi, nel gioco economico, di un interesse burocratico provochi lentezza, mangiatorie, mortificazione e artificioso sostegno di una iniziativa che, se buona, avrebbe dovuto camminare da sé col passo della responsabilità personale, liberamente accettata perché conveniente al singolo e al bene comune e, se cattiva, avrebbe dovuto, naturalmente e giustamente, cadere.

Questa « georgofila » riserva di principio non impediva di ammirare, per intanto, il successo della gestione dei primi anni di questa società modenese che del resto, da Verona a Torino e da Milano a Firenze, tutti consideravano come modello.

In questa società ogni possidente rurale, grande o piccolo, poteva essere ammesso, ma solo i « maggiori », quelli che avevano denunciato i più elevati valori di assicurazione, potevano essere scelti dall'assemblea, in numero di 16, come eleggibili, in numero di 7, a comporre il Consiglio di amministrazione, per tre anni, con prestazione d'opera del tutto gratuita.

Ogni socio doveva denunciare, per iscritto, il valore del bene da assicurare e questo valore serviva di base e di metro per fissare la quota del contributo, al fine di evitare che un socio volesse versare contributo maggiore per speculare sul fortuito evento.

Ora, il successo dell'iniziativa era certamente dovuto alla persuasione dell'assoluta onestà e al disinteresse delle persone dirigenti, sia nell'esercizio amministrativo sia nei rapporti con terzi, ma sembrava anche dovuto a certe condizioni, peculiari dello statuto modenese, giuste e opportune:

a) Il pagamento della « tassa » veniva esatto *dopo*, e non prima, la raccolta dei beni assicurati: quando il pagatore era meglio disposto e più preparato a pagare. In altre società, invece, si doveva pagare *prima* del raccolto, o con denaro o con « polizze », gravata dal 1/2% sulla somma non pagata, pena la *sospensione* del diritto

all'indennizzo sino al pagamento totale del dovuto: cosa che alla società modenese non appariva giusta perché mai avrebbe dovuto venir meno l'obbligo assunto da tutte e due le parti, fermo pur restando che la parte inadempiente avrebbe dovuto pagare frutti e spese e danni.

b) L'assicurazione comincia a decorrere a mezzogiorno di domani: in altre società, posdomani e si guadagnava un giorno; ma un giorno, nel quale poteva avvenire il disastro.

c) I periti stimatori erano nominati e posti in *commissione mobile* dai soci stessi; erano, perciò, periti di fiducia di tutte e due le parti: sia dei danneggiati sia della società; mentre, in altre società, i periti dovevano essere scelti in un albo preparato e presentato dalla sola società assicuratrice.

d) Dalla società modenese, gli indennizzi venivano pagati un mese dopo la riscossione; in altre società, sei mesi dopo la liquidazione: il che appariva troppo in contrasto con l'anticipazione dei premi sui quali la società non pagava frutti.

e) Ciascun possidente era libero di assicurare uno o più fondi, più o meno esposti alla grandine, mentre in certe compagnie di assicurazione si esigeva che si assicurassero almeno tutti i fondi che un possidente avesse in una provincia.

f) In fine, tra i soci della società modenese non si divideva che il danno: l'idea di qualsiasi lucro, personale o societario, era considerata come un'insidia mortale per la validità dell'istituto. Dopo che fosse stata calcolata la somma da liquidare, l'amministrazione determinava e rendeva pubblico il *dividendo passivo* proprio a ciascun socio assicuratore e delle singole quote rimetteva l'esazione ai potestà o sindaci comunali.

Con quest'atto di contabilità *passiva* si considerava regolato perfettamente il congegno di un'assicurazione che aveva raggiunto l'unico scopo di una società assicuratrice, così come era concepita dalla mentalità « proprietaria »: non mezzo finanziario di guadagno ma di risarcimento e di difesa contro disgrazie senza colpa: aiuto fraterno contro un nemico comune. Lasciare che, con diversa organizzazione, altri guadagnassero sulla disgrazia umana appariva moralmente illecito ed economicamente dannoso.

E la seguente tabellina, annessa e pubblicata insieme alla relazione finale, rivelava il successo della società di mutuo soccorso modenese rispetto ad altra società di assicurazione a *premi fissi*.

Confronto fra la spesa per l'Assicurazione mutua contro i danni della grandine in Modena nel 1856, e quella che sarebbe occorsa presso le Assicurazioni a prezzo fisso.

Generi assicurati		Somma assicurata	Società mutua		Assicurazione a prezzo fisso	
			Quota	Importo	Premio	Importo
Frumento	L.	2,367,927.60	0,16 p. 100	3,887.32	4,50 p. 100	106,556.74
Frumentone	»	402,330.20	0,10 »	417.15	5,50 »	22,128.16
Uva	»	1,890,466.87	0,66 »	12,614.28	0,20 »	378,093.37
Risone	»	716,318.10	2,55 »	18,285.93	9,50 »	68,050.22
	L.	5,377,042.77				574,828.49
						35,204.98
Si ha un risparmio di L.						539,623.51

Senonché, l'amministrazione della società, così bene avviata che i raccolti assicurati, dopo poco più di un anno, erano saliti da un valore di 4 milioni a circa 11 milioni, precipitò quasi improvvisamente, nel doloroso stupore generale: tremende grandinate, di imprevista gravità, misero in fuga molti soci, e i raccolti coperti dal rischio si ridussero, l'anno dopo, 1858, ad un milione e mezzo (7).

Del fallimento nella resistenza contro il flagello della grandine si dette colpa al fatto che a molti danneggiati erano stati pagati risarcimenti eccessivi: essi sembrarono dei « premiati » che avessero ricavato da una disgrazia un indebito lucro; al fatto che non si era tenuto in debito conto la notevole dissomiglianza della pericolosità nelle diverse province (Massa Carrara-Modena), e al fatto che rilevanti erano le sperequazioni catastali contro l'uniformità delle imposizioni tributarie nella società.

Certamente, anche per l'ammaestramento progressivo di questa penosissima esperienza modenese, quando in Milano prende vita la « Società italiana di mutuo soccorso » (8), si mettono avanti certe

(7) GUSTAVO DEL VECCHIO, *Le assicurazioni di Stato nei ducati di Modena*, p. 26.

(8) F. FRANCOLINI, *Società it. di mutuo soccorso contro i danni della grandine* (« Giornale Agrario Toscano », 1861, p. 476).

significative precauzioni perché l'amministrazione, nel confronto, sia più razionale e accorta: per esempio:

a) alla stima dei danni si dà base meno empirica e più tecnica; la stima del danno è rilevata da una commissione composta di due soci, non danneggiati ma vicini e pratici dei luoghi colpiti, e da due periti che sono *ingegneri*: l'uno, nominato dalla direzione della società; l'altro, dal socio danneggiato;

b) si determinano esattamente e si restringono i tempi del possibile risarcimento: i prodotti rimangono assicurati fin che siano inerenti al suolo e soltanto per tre giorni dopo la recisione;

c) si dà forte incremento, anche con la trattenuta del 6% sulla somma dovuta per danni, al fondo di riserva e si stabilisce che, quando le somme incassate nell'anno non risultino sufficienti ai pagamenti necessari, i soci siano tenuti ad integrare subito la somma insufficiente;

d) nel fissare le *tariffe* si ritiene un criterio graduale, proporzionato alla pericolosità delle varie località o delle varie regioni: per esempio, più gravati sono Lombardia e Piemonte dove le grandinate erano non solo frequenti ma capaci di distruggere tutto il raccolto; meno gravata è l'Emilia e meno ancora la Toscana, dove si calcolava che solo 1/32 della superficie coltivata era soggetta alla grandinata e il danno del flagello poteva oscillare tra il 3 e il 50%;

e) si riconosce, tuttavia, e con pregiudiziale preoccupazione, che la scienza meteorologica, base razionale per ogni calcolo di probabilità, non era ancora sufficientemente sviluppata sino a raggiungere e ad offrire un buon minimo di sicurezza.

Ad ogni modo, la Società italiana contro la grandine, con sede a Milano, nel 1861 appariva più razionalmente e prudentemente impostata e condotta: più competenza *tecnica* e accortezza nella stima; miglior criterio di calcolo distributivo tributario; maggior garanzia di disponibilità finanziaria; più vivo e riconosciuto bisogno di dare all'amministrazione un orientamento ed una base *scientifica*.

E, per ora, da diversi anni le cose andavano bene...

6. — In Toscana, sebbene l'Accademia dei Georgofili, pur fiduciosa del buon esito dell'iniziativa modenese, fosse rimasta fredda dinanzi alla proposta di un'associazione, sia pure di mutuo *privato* soccorso, contro la grandine anche per il fatto che non la grandine ma la crittogama o le brinate primaverili o autunnali erano o pote-

vano essere i veri flagelli dell'agricoltura, nel 1857 si fa avanti e scrive un agricoltore della val d'Elsa (9), la valle di Cosimo Ridolfi, il quale insiste nella preoccupazione di difendere la proprietà contro il possibile nemico della grandine, basandosi sulla constatazione che in Toscana la proprietà terriera era talmente gravata, non solo dal danno della crittogama ma anche, e più, dalla necessità di fornire ai contadini indebitati le somministrazioni alimentari, per diversi mesi dell'anno, che anche il solo pensiero di un possibile flagello meteorologico metteva terrore: se, oltre la scarsità di buona produzione, anche la tempesta si scatenasse sui campi, compromettendo raccolti annuali o futuri, sarebbe fallimento di coloni e di proprietari, senza scampo di salvezza.

E poiché simile spettro sembrava impaurire non la val d'Elsa soltanto ma tutta la Toscana mezzadrile, il Galganetti proponeva che il progetto di assicurazione contro la grandine dovesse interessare tutti i proprietari della regione e che Firenze, capitale e centro intellettuale dell'agricoltura toscana, dell'associazione prendesse l'iniziativa e ne divenisse la sede amministrativa.

Avrebbe potuto essere *società per azioni* di L. 100 ciascuna; ogni socio avrebbe dovuto assicurarsi per una somma *determinata* e il danno sarebbe stato pagato nei limiti di concorrenza della somma assicurante il valore; al socio che avesse presentato descrizione esatta e dettagliata dei fondi da assicurare, il Consiglio della società avrebbe consegnato una *cartella stampata*, contenente i dati della somma assicurata e la certificazione associativa, in cambio e luogo di contratto. Il socio danneggiato non pagherebbe dividendo passivo se non per quello che eccedesse il danno nelle azioni assicurate.

Non risulta che la proposta di costituire questa società assicuratrice di carattere ed estensione regionale abbia avuto seguito: l'Accademia dei Georgofili la respinge come proposta di società specifica ma ne apprezza, comunque, il motivo « associatore », cioè, la fiducia e l'utilità grande che tutti i proprietari, a prescindere dal caso particolare, escano dalla solitudine della loro vita campagnola e si accorgano della necessità di essere solidali per i tanti interessi comuni nella vita agraria toscana, cui mancava la forza dell'iniziativa *consorziale*.

(9) G. GALGANETTI, *Di una società da istituirsi in Toscana per la reciproca assicurazione contro i danni cagionati dalla grandine* (« Cont. Atti Acc. Georgofili », N. S., 1857, vol. IV, p. 258).

Perché, per esempio, non unirsi per scopi non « mercantili » e costituire consorzi di proprietari per « vallate », in omogeneità economico-culturale, al fine di affidare la coltivazione di tutta una vallata, di una collina, di una pianura alla direzione sicura e competente di un *direttore tecnico*?

Oppure, perché non costituire un'associazione di proprietari per dare lavoro sicuro, organico, redditizio ai comuni contadini, indebitati, al fine di raggiungere un miglioramento fondiario e agricolo e, insieme, un rifacimento, almeno parziale, dei crediti dovuti fare ai contadini stessi?

Oppure, perché non accordarsi tra molti proprietari per costituire ed attrezzare e amministrare dei poderi modello, dei poderi sperimentali, con vantaggio di tutti?

La proposta specifica di assicurazione contro la grandine non andò avanti, come si vede, ma ebbe il merito di divenire proposta generale, tesa ad una più vasta azione pur sempre assicuratrice, in quanto l'invocata unione dei proprietari, al presente concordi soltanto nel lamento impotente, avrebbe potuto provocare in tutta l'agricoltura toscana maggior abbondanza e miglior qualità di prodotti, in questo trovando la base di sostanziosa e più vera assicurazione.

PER GLI ANIMALI

1. — Un singolare tipo di contratto medievale a carattere « assicurativo » in difesa del buon governo degli animali, potrebbe essere un contratto di soccida, stipulato a Siena il 16 dicembre 1308 (10).

Non si tratta di risarcire un danno derivante dal rischio e dalla malattia mortale delle bestie, sibbene di condividere, per reciproco consenso contrattuale, uno speciale danno derivante dal *rischio di guerra*, in quanto la devastazione conseguente sia causa di *povertà di pastura* e, quindi, obblighi a transumare in *pascoli lontani*, sì che spese di governo, manutenzione e transito possano arrivare a somme ingenti ed anormali.

Ora, la soccida comporta che il socio maggiore, proprietario, anticipi e consegni al socio minore il capitale bestiame per acquistare

(10) ARCHIVIO DI STATO, Siena, Pergamene Spedale, 16 dicembre 1308.

il diritto ad avere metà dei frutti naturali e « industriali », mentre comporta che il socio minore, pastore, sopporti le spese di pascolo e di custodia e di lavoro manipolatore, con la conseguente acquisizione dell'altra metà dei prodotti.

Ebbene, in virtù della volontà contrattuale espressa nell'atto del 16 dicembre 1308, si stabilisce che, quando la guerra costringa persone e bestie a mutar sede, spese straordinarie di pascolo e di custodia siano divise a perfetta metà tra i due socci, ferma restando anche la divisione dei frutti a perfetta metà.

Sembrirebbe, dunque, questa (sempre adottando quel *granum salis* di discrezione interpretativa) una tipica forma di *rischio* assicurato, a favore del socio minore: non sulla vita e la salute delle bestie, ma, per le bestie, nella sede e nella bontà della pastura.

Bene assicurabile, questo, che i tardi tempi successivi non prenderanno più in considerazione, limitandosi a studiare, con molta preoccupazione, i modi di risarcire il danno derivante, invece, dalla *mortalità* animale.

2. — Ed è proprio ancora la prima metà di quel '700 (11), che mise in « rivoluzione » tutte le attività spirituali ed economiche del mondo conosciuto, che ci conduce ad esaminare forme di assicurazione organizzata contro i danni derivanti dalla spaventosa *mortalità bovina*.

E sono i proprietari stessi che riescono ad unirsi in società assicuratrice, con la forza e il carattere della « disinteressata » mutualità.

Nel 1814, nel dipartimento di Brenta, per esempio, erano state attaccate dalla epizootia 307 bestie vaccine; di queste, oltre il 50% erano perite o perché morte per violenza di male o perché sospette di malattia e, come tali, tutte « massaccate », perché il « massacro » immediato era considerato come l'esperienza più « razionale » ed unico per tentar di temperare il danno.

Era ancora viva la memoria della strage fatta in tutto il bestiame d'Italia e d'Europa, quando, nel 1711, proveniente dall'Ungheria, come lue ungarica, la malattia aveva impestato ogni terra ed ogni stalla e, nella sola Olanda, aveva fatto morire più di 200.000 bestie vaccine. E si ricordava ancora che se, in una certa località della

(11) L. DAL PANE, *Storia del lavoro in Italia*, Milano, Giuffrè, 1944, p. 361.

Francia, 2 bestie su 1000 erano rimaste in vita nel 1745, in Inghilterra, soltanto una frazione di molte migliaia di bestie erano morte in tre vastissime contee perché, subito, al primo apparire della malattia, si era dato mano coraggiosamente al «massacro».

Ad ogni modo, a parte l'ipotetico e magro beneficio dovuto al «massacro» delle bestie, che la veterinaria stessa, impotente confessa, consigliava, era bene il caso che anche in Italia, come «nelle più avvedute e colte popolazioni d'Europa», si adottasse il sistema di tenere sempre pronto un *fondo pubblico*, capace di far fronte alla spesa portata dal «sistema salutare del massacro» e alle dovute, indispensabili «indennizzazioni ai proprietari danneggiati dalla perdita dei loro bestiami».

Lo scrittore veneto (12), che questo riferisce, non precisa da chi e come sia o si debba costituire questo fondo pubblico, di tale entità da sopperire alle spese della rapida mattazione e del risarcimento, ma, data l'imponenza annientatrice della malattia, contro la cui virulenza il massacro sembra mezzo più disperato che utile, è probabile che il fondo monetario, di cui si tratta, dovesse costituirsi sia con tasse di proprietari sia con contributo specificamente pubblico, statale, in via pur straordinaria ed eccezionale, data la repulsione che gli uomini del primo '800 avevano contro l'intervento statale in cose private e contro ogni legame e macchinismo burocratico.

Ad ogni modo resta il fatto che le malattie frequenti e mortali del bestiame vaccino imposero la ricerca di un mezzo di *mutuo aiuto* tra coloro che fossero interessati a rifarsi, in qualche maniera, di un danno gravissimo o a distribuirsene, almeno, il peso, nell'amara constatazione che la medicina veterinaria non era capace di suggerire che la mattazione, quasi indiscriminata, come tentativo di possibile arginamento difensivo contro il deprecato evento.

Ma, anche a voler prescindere, per impossibile ipotesi, dal rischio della mortalità per malattia, un'altra considerazione si aggiungeva in favore della ricerca di un mezzo di aiuto anche nei tempi di normale pace sanitaria.

Il ribasso, e addirittura il crollo, dei prezzi dei prodotti agricoli, e specialmente dei cereali, seguito alla caduta di Napoleone, avrebbe

(12) J. PENADA, *Ragguaglio medico-storico-veterinario intorno la terribile epizootia bovina occorsa nel territorio padovano negli anni 1813-1814* («Cont. Atti Acc. Georg.», 1819, vol. II, p. 83).

dovuto portare i proprietari ad una maggior cura del bestiame, come risorsa suppletiva di denaro e di alimentazione; ma non era così; erano ancora pessime le stalle; scarsissimi i prati artificiali; quasi mancante, la cura veterinaria; e i pascoli montani, ripidi e pericolosi, per natura, e il malumore delle bestie, sfogantesi in lotte e cozzi su per le spiagge scoscese sino al dirupo, erano ancora motivi di incidenti frequenti e gravi: stando così le cose, il preziosissimo bestiame viveva abbandonato al cieco capriccio della natura. E bastava, per esempio in Romagna, la perdita di qualche capo vaccino perché sparisse il guadagno dell'annata per il proprietario e nascesse il debito per il colono: debito che non sarebbero stati sufficienti i guadagni di più annate a far sparire.

Ecco perché nel mondo dei proprietari terrieri si sentiva urgente e improrogabile l'utilità di istituire « società di mutua assicurazione » contro i danni inferti al bestiame. Ed ecco perché, per esempio, una proposta di società simile, offerta al giudizio dei « compilatori » del *Giornale Agrario Toscano*, eminenti georgofili, era subito da questi calorosamente approvata, come utilissimo esempio e « come società che sembrava nuova negli annali economici agrari ».

3. — Siamo in Romagna, nella *Romagna Toscana*, nell'anno 1836 (13).

Si diceva, pur in ottimistica ma incoraggiante ipotesi, che in un comune dove fossero, per esempio, 500 proprietari di bestiame vacino e dove ciascun proprietario mettesse in assicurazione il capitale di 100 scudi, pari, in media, al valore di una stalla di bestiame, se ogni anno avvenisse in media una perdita di 300 scudi, questa perdita, ripartita, sarebbe stata di 60 baiocchi per ciascun proprietario: quasi insignificante perdita per lui, anche perché egli avrebbe poi dovuto ripartirla col proprio colono. Il progetto della società, di cui il punto fermo principale era quello che i proprietari denunziassero, per l'assicurazione, un capitale fisso medio per ogni stalla di bestiame, al fine di dare regola precisa ai contributi in caso di infortunio, non solo era piaciuto a un Cosimo Ridolfi, a un Lapo de Ricci e a un Raffaello Lambruschini, ma era entrato subito nella volontà di attuazione dei moltissimi proprietari romagnoli che, in condizioni

(13) I. FABRONI, *Società di mutua assicurazione per il bestiame* (G.A.T., 1836, vol. X, p. 198).

mercantilmente favorevoli, coi loro risparmi erano arrivati a possedere due, tre, quattro stalle di bestiame e che, proprio nel mezzo della *mutua assicurazione*, cominciavano a vedere come, forse, non fosse più vero l'antico adagio che « chi ha il suo capitale in sangue, all'alba ride e alla sera, piange ».

4. — È, dunque, in un clima di entusiasmo che sembra nascere nella Romagna toscana questa *novità* di assicurazione mutua contro il danno dovuto ad infortunio o malattia del bestiame vaccino.

Non si poteva pensare a qualche cosa di simile per difendere « le tanto preziose e trascurate pecore », poiché « una società di assicurazione per esse pareva che sarebbe affatto impraticabile »: dove, in una stalla di pecore, entrava il male, il cosiddetto « marciume », la strage era sicura e totale.

Veramente, senza che il vasto pubblico lo sapesse, nella fattoria di Cintoia nella comunità di *Greve in Chianti*, esisteva già una « società per l'interesse dei padroni e dei coloni »: riguardava non solo le vaccine ma anche le bestie porcine, e si chiamava: *la Comunnella* (14).

Se una bestia moriva, si stimava l'animale morto al prezzo che *realmente* era costato al padrone. Questo prezzo di stima veniva ripartito, in quote tra tutte le famiglie componenti la fattoria, e la somma, così ricavata, veniva consegnata al proprietario, a titolo di completo risarcimento.

Ora, è bene notare che anche il principio assicurativo, nelle sue prime prove di attuazione, prende in agricoltura aspetti di interesse particolaristico, in coerenza alla persuasione che in agricoltura nulla c'è di uniforme, ed ogni contratto che voglia rispondere ad una precisa realtà individuale deve configurarsi, in modo, direi, personale, al podere, al colono e al proprietario, la cui iniziativa (e lo si vede bene anche in questa specifica forma di congegno assicurativo) è evidente e preminente: anche se, poi, la soluzione di ogni problema, posto e risolto dalla volontà del proprietario, ha sempre un fondo, una base di equità perché tutto il giuoco contrattuale agrario si deve svolgere all'aperto: tra i limiti di una ben radicata consuetudine, nel seno di interessi che si agitano o in campagna o nel merca-

(14) F. M. RICCARDI DEL VERNACCIA, *Di una società di mutua assicurazione per il bestiame* (G.A.T., 1836, vol. X, p. 361).

to, sempre sotto gli occhi di similmente interessati o di molti e comuni testimoni.

Per esempio, nel caso di una fattoria toscana, condotta a mezzadria, è regola, quasi generale, che, in virtù di contratto o di consuetudine, sia il proprietario ad acquistare tutto il capitale bestiame, necessario per la lavorazione o utile per un certo commercio, e lo consegna al colono perché questi se ne serva per tutte le necessità della produzione poderale o lo assista e lo allevi per un comune interesse di mercato.

Ma se comune, e in pari misura, sarà il guadagno, per nascita di bestie o per compra-vendita, comune e in pari misura sarà anche lo scapito o per invecchiamento di bestie o per disavventure commerciali o, peggio, per incidenti mortali, non imputabili alla volontà di una delle parti.

E dei tre casi, quello derivante da malattia o ferite è veramente sventura nera che compromette, in moltissimi casi, non solo l'interesse economico ma anche la tranquillità intima di una famiglia colonica sulla quale la morte del bestiame sembra pesare quanto e più di una morte personale; non mi dimenticherò mai la voce angosciata, e del tutto sincera, di un contadino, cui il fulmine aveva ammazzato 30 delle sue 90 pecore, gridare: — Era meglio se ero morto io — e, meglio ancora, se era morto il garzone che, al riparo di una roccia sotto la tempesta scrosciante, aveva visto scaricarsi la folgore sul branco delle sue pecore, strette intorno al tronco della grande quercia fulminata! Per il proprietario, la perdita di una o più bestie poteva essere una ferita superficiale, ma per il contadino era sempre una ferita profonda, se non mortale.

Ora, il congegno di una mutua assicurativa, proprio nei limiti familiari di una fattoria composta di molti poderi, pareva venire in soccorso contro simili disgrazie, assicurando al proprietario tutto il risarcimento di una perdita, col distribuire, in quote modeste, tra tutte le famiglie coloniche collegate dall'interesse della « Comunità », il danno subito da una di loro.

È vero che il proprietario, assicurandosi il risarcimento della perdita del bestiame secondo il valore di stima, veniva a perdere soltanto la metà dell'eventuale guadagno, possibile tra il valore di stima e il valore di mercato; è vero che il contadino risentiva in sé, nella relatività della sua più modesta economia familiare, più gravi le conseguenze del medesimo danno, accresciuto dall'obbligo di pagare

al proprietario quella frazione di capitale risarcibile a lui spettante, in compagnia di tutti gli altri coloni, ma è anche vero che se il proprietario non avesse potuto o voluto ricomprare subito le bestie perdute e avesse dovuto o voluto che un vitello, nato nella stalla, crescesse sino a diventare giovenco da lavoro, il proprietario avrebbe sofferto danno e, più grave, il contadino.

Quindi, pur essendo vero che il proprietario si vedeva ricostituito subito il suo capitale, era anche vero che il contadino poteva continuare subito il suo lavoro o il suo guadagno.

Accorta, dunque, e utile, se pur freddamente calcolata, la proposta del proprietario e generosissima la solidarietà delle famiglie coloniche di una medesima fattoria, che, a prescindere dalla volontà di aiutare un proprietario, impedivano che una famiglia fosse talvolta schiacciata sotto il peso di una disgrazia: peso economico, finanziario, spirituale. E poi, purtroppo, oggi, a te; domani, a me...

Che poi questo congegno, messo in moto e regolato soprattutto dall'esecutiva volontà padronale ma condizionato dalla diversità di stima e dagli interessi di molti, si sia, forse, presto inceppato o arrugginito, non fa meraviglia quando si pensi al carattere aleatorio di ogni iniziativa « singolare » e volontaria.

5. — Si ha, invece, notizia (15) che nel medesimo tempo, a *Querceta*, nella Versilia, aveva buona vita una forma assicurativa tra proprietari di bovi da lavoro, organizzata come vero ente collettivo: società privata ma ordinata e diretta da un preciso Statuto, amministrata da un Presidente, da un Camarlingo o Cassiere e da 2 Esattori, tutti eletti, a maggioranza, dall'assemblea dei soci.

Nei casi di bisogno, entrano in funzione, di volta in volta, 2 Periti e 2 Veterinari, dei quali uno è scelto dal proprietario direttamente interessato nelle disgrazie e l'altro, dal Presidente.

Da notarsi che la persona del Presidente, rappresentante l'interesse collettivo, ha poteri preminenti di deliberazione e di esecuzione, durante tutto l'anno della sua carica.

Poiché lo « spirito » della società è quello di garantire agli individui iscritti il risarcimento delle vere e proprie disgrazie « incurabili » e poiché lo « spirito » della società stessa comporta la gratuità, sostanziale, delle prestazioni direttive ed, escludendo ogni tenta-

(15) P. CUPPARI. *Società di mutua assicurazione pel bestiame* (G.A.T., 1850, p. 16).

tivo di guadagno e di speculazione, si basa sulla fiducia assoluta dell'onestà reciproca, garantita dalla parola scritta e dalla realtà dei beni patrimoniali di ciascuno, nella volontà vigilatrice ed esecutrice del presidente sta la forza garante sia dell'onestà delle parti sia della regolarità ed efficienza amministrativa.

Per esempio, nel caso che un bove si ammali, il Presidente dispone immediatamente che due periti ne facciano la stima e ne redigano relazione scritta; subito dopo, due veterinari, scelti, come i periti, dal Presidente e dal proprietario, visitano l'animale ammalato e giudicano se la malattia sia guaribile o mortale: in questo caso, ne rilasciano certificato al proprietario; nel primo caso, essi prescrivono rimedi per la possibile guarigione, affidati alla responsabilità del proprietario, che alla cura prescritta dovrà attenersi, pena la perdita del diritto al risarcimento. Ogni spesa di stima, visita o cura rimane a carico del proprietario che, per questo riguardo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Se il male della bestia risulta incurabile o talmente grave da menomare sensibilmente la sua capacità di lavoro, è il Presidente che ne ordina la vendita immediata, al miglior prezzo possibile, e il ricavato, quale che sia, versa nella cassa della società.

È il medesimo Presidente che ricompra il bove, del medesimo valore del bove morto; al denaro, eventualmente ricavato dalla vendita della bestia malata o infortunata, egli aggiunge tutta la parte necessaria a coprire la spesa, incontrata nell'acquisto del nuovo animale. È ancora il Presidente che, *venuto a sapere* di qualche bove afflitto di zoppaia, granchio, catarro e simili, dovrà impedire che il proprietario possa aspettare fino al punto che la malattia della bestia sia dichiarata incurabile e dovrà obbligare il proprietario a venderlo immediatamente e a ricomprarne un altro, a tutte sue spese.

Nel caso che qualche socio sia moroso nel pagamento di un tanto a bestia assicurata, potrà essere costretto a pagare per via legale, sarà cassato dalla società e perderà il deposito.

6. — Negli anni intorno al 1860 era nata ad Arezzo, e si era rapidamente diffusa nell'Italia centrale, un'altra società di mutua assicurazione per risarcire i proprietari del danno derivante dalla *morte del bestiame vaccino*.

Questa società si presentava ancora come « assolutamente disinteressata », pura da ogni intenzione speculativa: si reggeva, addirittura

tura, sopra un comando di S. Paolo: — *Alter alterius onera portate* —, che, normalmente riferito al dovere di aiutarsi l'un l'altro come fratelli nelle necessità morali e genericamente materiali, sembrava preso alla lettera, quasi dovesse costituire un obbligo giuridico di prestazione reciproca, in qualsiasi modo disinteressata.

E, certo, l'effettiva testimonianza di una rigorosa, ineccepibile onestà amministrativa aveva aperto adesioni e speranze in tutta l'Italia centrale; ma nell'interno di questa onestà amministratrice si era lecitamente annidato proprio un modo di interessare le persone, accortamente intonato a quello spirito « speculativo », commerciale e industriale, deprecato ma inarrestabile. Quello spirito che, nel medesimo tempo, trovando *negli studi e nelle « verità » scientifiche* la garanzia e la salvaguardia per la giustezza di un interesse speculativo, prenderà il posto dell'avvedutezza, della cautela e della discrezione di sostanza morale ma di visione « ottimistica », limitata, timorosa: non di rado imprudente.

Nel fatto, questa società aretina non solo assicurava ai proprietari il risarcimento per danni dovuti a causa di forza maggiore ma, vigilando e contando sulla buona fortuna, stimava di essere in grado di giungere, ogni anno, ad una operazione finale, mista di adempimento assicurativo e di guadagno creditizio.

Di fatto, tolte dall'entrata le modeste spese di esercizio; tolta la somma necessaria al risarcimento di danni per mortalità animale, il Presidente doveva disporre che la rimanente somma fosse divisa in due parti e che una metà fosse accantonata a titolo di riserva per il futuro e che l'altra metà fosse distribuita ai soci come interesse maturato sul capitale.

Per esempio, nel 1864, gli utili ripartiti tra i soci, in regola col pagamento della quota sul capitale assicurato, erano stati del 4,96 per mille.

Ora, il frutto degli interessi, secondo le annate, poteva anche essere nullo o pochissimo, ma, pure, era cosa molto invitante e soddisfacente non solo credere alla sicurezza che ogni perdita dovuta a disgrazia sarebbe stata risarcita; non solo vedere fortificata la consistenza finanziaria della società contro rischi gravissimi e imprevisi, ma era anche psicologicamente gradito sperare che, in virtù di buona amministrazione e di buona stella, fosse possibile ricavare un qualche frutto da un denaro che, purtroppo, soltanto la possibilità della disgrazia avrebbe dovuto rendere infruttifero.

Era pur sempre un modo trovato dall'accortezza umana contro l'inevitabilità e la cecità di un destino avverso...

PER LE PERSONE

Sempre allo stato attuale delle ricerche storiche, sembrerebbe che le forme assicurative, di varia natura, in favore della *persona* lavorante nella vita dei campi, siano state le ultime ad apparire e ad imporsi allo studio politico e all'organizzazione associativa del nostro tempo: sia privatistica sia pubblicistica.

E sul tema si potrebbe discorrere e congetturare a lungo, ma non è il momento.

Ad ogni modo, dovendo il nostro breve studio limitarsi ad indagare in tempi distanti dal nostro, alcuni rilievi di interesse « antico » potrebbero offrirli l'esame di un capitolo dell'Editto di Rotari (a. 643) e la notizia di alcune iniziative « personali », proprie ma non credo esclusive del Granducato di Toscana, fin dalla prima metà del '700.

1. — Nel diritto romano, si può pensare ad una sensibilità « assicuratrice » e ad una volontà di ricerca di forme che, in qualche modo, provvedano a riparare il danno subito da una persona nell'esercizio di un certo lavoro?

Piero Rasi (16) ritiene di no, perché nel diritto romano il lavoro *subordinato* era quasi sconosciuto, poggiando l'economia quasi esclusivamente o sul lavoro autonomo degli artigiani o sul lavoro servile, fornito dalle grandi folle di schiavi, di clienti, censiti....: di tutte quelle categorie di persone, cioè, di *status* inferiore, che avevano rapporti di soggezione personale col *dominus*.

Il *dominus*, infatti, è il solo soggetto di diritto.

I lavoratori dipendenti non hanno personalità giuridica né *uti singuli* né *uti universi*.

Bisogna risalire all'Editto di Rotari, al 7° sec. d.C., per trovare la considerazione dell'*infortunio*, nei riguardi di un lavoro compiuto sulla terra.

(16) P. RASI, *Gli infortuni sul lavoro (Note storiche)* (« Annali Università di Camerino », vol. XXIII, 1956, p. 245).

E la cosa è particolarmente interessante perché, come osserva ancora il Rasi, presso i popoli germanici vigeva rigorosamente il principio della responsabilità *oggettiva*, del *dominus*, comunque responsabile della *res* in suo possesso.

Ora, nell'editto di Rotari appare, invece, il principio della responsabilità *sogettiva* del lavorante: se un albero cade e fa male a un tagliatore che, in compagnia di altri, lavorava nel bosco, ci sarà un modo di risarcire il danno, di cui una parte sarà scontata dall'operaio, vittima dell'infortunio, e il resto sarà risarcito da tutti gli altri compagni di lavoro, in mutuo soccorso, e non perché esista una *culpa* ma perché essi hanno concorso al medesimo lavoro, uniti nel guadagno, solidali nella responsabilità, accomunati nella disgrazia.

Il principio è di derivazione associativo-morale, regolato sia sull'incognita del rischio *personale* e, come tale, in parte ricadente sulla persona lavorante (*cuius commoda, eius incommoda*) sia sulla bontà di un atto di mutuo soccorso, in cui ognuno trova la soddisfazione di un dovere di carità fraterna e la speranza che, accadendo la disgrazia a lui, possa essere ricambiato l'aiuto.

2. — Con la solita discrezione, potremmo adesso definire come primi esempi di assicurazione, riguardante la *persona del lavoratore invalido o vecchio*, alcuni casi di assistenza, dovuti alla libera, spontanea e revocabile generosità di un sovrano « illuminato » (17).

Di fatti, nell'amministrazione economica di Pietro Leopoldo di Toscana, durante il primo tempo della seconda metà del '700, si rilevano alcune iniziative granducali, di cui due, veramente, non riguardano addetti all'agricoltura.

Il primo è il caso di un muratore che, contratta una malattia mortale nello stare in acqua fino a mezz'uomo durante i lavori di fondazione di un ponte, si era veduto considerate come giornate lavorative, e generosamente pagate, anche quelle trascorse in ospedale, prima di morire (e vedova e pupilli eran poi, « rimasti con Dio », affidati, cioè, alla carità privata e pubblica); il secondo caso è ancora quello di un muratore che, dopo aver consumato gran parte della vita al servizio della Fattoria, ormai inabile al lavoro, con 75 anni di età, si vede concesso un « soccorso », vita natural durante.

(17) I. IMBERCIADORI, *Campagna toscana nel '700*, Firenze, 1953, pp. 97, 114.

Ma, più del caso in sé, interessa la motivazione di questo « soccorso »: a questo vecchio si concede aiuto « per dare coraggio così anche alle altre maestranze di fare il proprio dovere, nella speranza di un premio nella loro vecchiaia ».

Il che potrebbe considerarsi proprio il caso di pensione di invalidità e vecchiaia, *probabilmente estesa* o di *possibile estensione*: non dichiarata certa ma fatta ragionevolmente sperare a tutte le maestranze, come atto di giustizia e, insieme, di reciproco interesse: tale da non essere dimenticato né da chi, nel caso specifico, ha concesso né da chi potrebbe meritarglielo, audacemente chiederlo e ottenerlo, in futuro.

E fa piacere aggiungere che accanto a questi casi di assistenza-assicuratrice, pur volontaria e aleatoria, per operai-artigiani, si fanno vedere anche casi di assistenza-assicuratrice a beneficio di dipendenti « lavoratori » agricoli.

Ecco un contadino che, riconosciuto inabile al lavoro, si vede assicurato, vita natural durante, un soccorso di 12 lire al mese, sufficienti per comprare circa un chilo e mezzo di pane al giorno; ecco un gruppo di vecchi che, riconosciuti inabili al lavoro, si vedono concesse e assicurate delle « pistacchie », cioè, delle elargizioni di pane, vino e denari per 7 soldi al giorno, pari a poco più di 10 lire al mese; ed ecco, se si vuol salire dalla folla campagnola, lavoratrice manuale, al ceto, diciamo, impiegatizio, pur sempre nel mondo agrario, il caso di un « fattore », cui il Granduca concede, per quando vada a riposo e a titolo di pensione, di prendere *a livello* un podere: il che comportava il fatto che il fattore-livellario avrebbe avuto assicurato il godimento di una rendita terriera (pagando semplicemente l'interesse del 3% sul capitale di stima) e il diritto di trasmettere questo godimento, per successione, in linea non solo maschile ma anche femminile.

In tal modo, il fattore-livellario veniva *assicurato* da un provvedimento, sia pur « liberale », del Granduca come possessore « perpetuo » o proprietario di fatto di un certo podere che egli, come fattore, non avrà certo scelto tra i peggiori.

Questi, come si vede, sono casi di pura, precaria liberalità sovrana ma che, di fatto, cominciano ad abbarbicarsi nella consuetudine, piuttosto diffondendosi, in forza dell'esempio sovrano, che spengendosi nell'aridità di un egoistico interesse privato.

Sono, comunque, soccorsi che, nella concessione iniziale, durano

quanto durerà il tempo del bisogno ed hanno la misura della sufficienza alimentare: sia pur minima.

Quello, poi, concesso al fattore ha il peso e l'importanza di un vero e proprio capitale, assicurato non solo per il titolare ma per tutta la famiglia presente e futura; ha il carattere consistente e il valore economico di un capitale *veramente assicurato* perché non soggetto alla disgrazia di ogni possibile svalutazione monetaria.

Direi che è il caso di un'assicurazione privilegiata, ancorata, com'è, ad un bene reale e sempre vitale: assicurazione invidiabile che, forse, gli uomini non hanno più conosciuto...

3. — Infine, come esempio di *mutua* assicurazione *personale-collettiva* potremmo citare un atto consuetudinario, ancor oggi vivente, che non credo sia limitato ad alcuni paesi agricoli del Monte Amiata: quello di soccorrere un campagnolo malato in momenti di urgente necessità lavorativa, in virtù non di un obbligo giuridico ma di una solidarietà umano-familiare, morale-religiosa.

Quando, per esempio, un capo famiglia si ammala gravemente, o, comunque, non è in grado di lavorare, proprio nel momento in cui una faccenda o una lavorazione in campagna è urgente, improrogabile e necessaria, come la vangatura o la irrorazione delle viti, la falciatura dell'erba o la mietitura del grano, i campagnoli, vicini di casa o di possesso o amici, si muovono tutti insieme e, in lavoro straordinario, sbrigano opere e faccende del campagnolo ammalato.

LA BUONA AGRICOLTURA: SOSTANZIALE ASSICURAZIONE

Quasi a corollario assicurativo, non di carattere giuridico ma soltanto agronomico; non formale ma di rilievo sostanziale e capitale, potremmo concludere questa « corsa a salti » attraverso i tempi alla ricerca di forme difensive contro il male del rischio e del danno, nemici del lavoro umano, con una osservazione, vastamente luminosa, che proprio la storia dell'agricoltura suggerisce a Leone Kawan (18), autore della poderosa, informatissima e impressionante opera: *Gli esodi e le carestie in Europa attraverso il tempo*.

(18) L. KAWAN, *Gli esodi e le carestie attraverso il tempo*, Roma, Accademia dei Lincei, 1932, p. 291.

Purtroppo è vero che, sino ad ieri si può dire, « la storia delle carestie è stata la storia dell'umanità ».

I soli dati raccolti da Giovanni Targioni Tozzetti sull'agricoltura di tre secoli in Toscana, con particolare riguardo alla cerealicoltura, costituiscono il tessuto di una ben triste bandiera che tutto il mondo di ieri riconosce come sua: su 316 anni, 111 carestie di grani o biade da macina erano scese in Toscana: una carestia ogni tre anni.

In 316 anni soltanto 16 erano stati anni di grande abbondanza: troppo pochi e non ordinati per poterli contare come anni di prudente, possibile provvista.

E la grande carestia dell'Irlanda, nel 1846-47, era costata un milione di morti; e la grande fame dell'India, nel 1900, 1.250.000 morti; e nella carestia della Russia, nel 1921-22, il numero delle creature, affamate sino a divorare corpi umani vivi e morti, oscillò dai 20 ai 40 milioni.

Ora, è vero che non le disponibilità reali dei viveri sono causa diretta della fame ma le disponibilità dei mezzi di acquisto dei viveri, dovunque essi si trovino, ma tuttavia, osserva il Kawan, nei tempi passati, fermi a metodi primitivi di infeconda agricoltura estensiva, una calamità atmosferica poteva annientare tutte le seminagioni; mentre, oggi, in molta parte del mondo, con l'adozione sempre più estesa dell'avvicendamento delle culture, le derrate sono così molteplici e così varie e così abbondanti per condizioni di tempo, luogo e cultura da costituire *una più solida, universale mutua assicurazione*.

Le arature profonde, ben fatte, la concimazione integrale, la bonifica e l'irrigazione, la genetica e il razionale allevamento *assicurano* la produttività della terra e preservano, in gran parte, i campi da molte sfavorevoli condizioni atmosferiche.

E questo rilievo, nato da una storica, reale constatazione di progresso agricolo spiega come oggi le preoccupazioni assicurative, pubbliche e private, siano diversamente orientate: più che alla difesa contro il rischio di cose ed animali, alla difesa dell'uomo che nel lavoro può sempre rischiare il pericolo e nel male e nella vecchiaia ha il diritto di sentirsi assistito e protetto dopo aver compiuto lungamente un paziente lavoro, nel servizio più genuinamente necessario e comune a tutti: quello alimentare.

